



## TRIBUNALE DI TRENTO

### PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA

Procedimento unitario n. 53 / 2023

Debitore: MAURO PATELLI (c.f. PTLMRA72D13L378U)

**Procedimento di concordato minore n. 53-1/ / 2023**

\* \* \*

Il giudice,

vista la domanda di concordato minore del debitore e la documentazione allegata,  
verificato:

- che sono presenti i documenti di cui agli artt. 75 e 76 c.c.i.i.;
- che non risulta agli atti che il debitore si è già esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, o che ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- che non risulta agli atti che il debitore abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

visto gli artt. 77 e 78 c.c.i.i.,

**dichiara** aperta la procedura di concordato minore;

**dispone** la comunicazione a tutti i creditori, a cura dell'OCC, della proposta e del decreto, indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata (o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005) presso il quale i creditori devono far pervenire la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;



**dispone** la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale;

**assegna** ai creditori termine di giorni trenta entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata dal medesimo OCC indicato (o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

**dispone** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

ricorda che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di questo decreto.

Trento, 20 dicembre 2023

Il giudice  
Benedetto Sieff

